

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**STAZIONE APPALTANTE:** Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche – Via Durando 38/A

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE:** n. 12191 del 23/12/2024, n. 1490 del 04/03/2025 e n. 4496 del 05/06/2025 dell'Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori

**PROCEDURA DI GARA:** aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica “Sintel” di Aria-Regione Lombardia (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

La presente procedura di gara ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico per alcuni beni afferenti alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano.

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. B7393224B1**

**APPALTO N. 24/2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, IMPIANTISTICO, STRUTTURALE, TOPOGRAFICO, FOTOGRAFICO E MATERICO PER ALCUNI BENI AFFERENTI ALLA DIREZIONE TECNICA E ARREDO URBANO. CUP B49B24000060004**

### **PIATTAFORMA TELEMATICA**

#### **LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

#### DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/2014;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

**Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement.**

**Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).**

## **COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 comma 1 lett. a) – g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **IMPORTO DELL'APPALTO**

**Importo complessivo dell'Appalto: € 647.225,46** (seicentoquarantasettemiladuecentoventicinque/46) IVA ESCLUSA

**Importo massimo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura (esclusi costi per la sicurezza): € 644.225,46** (seicentoquarantaquattromiladuecentoventicinque/46) IVA ESCLUSA  
**di cui importo soggetto a ribasso di gara: € 225.478,91** (duecentoventicinquemilaquattrocentosettantotto/91) IVA ESCLUSA

**Costi per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00** (tremila/00) IVA ESCLUSA

Per la determinazione del corrispettivo si rinvia al documento di calcolo, discrezionale e forfettario, pubblicato unitamente al presente disciplinare.

Il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo del corrispettivo e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5 al Codice dei Contratti.

## **LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: MILANO**

### **SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, considerata la complessità del bene oggetto di rilievo e l'attenzione necessaria per la pianificazione delle attività di rilievo, nel rispetto dell'uso pubblico del sito e delle attività ivi svolte, **il servizio dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario e pertanto non è possibile subappaltare a terzi alcuna attività.**

**DURATA DELL'APPALTO: 180 (centottanta) giorni** naturali e consecutivi, come indicato al punto 3.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione di gara – ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto - è disponibile sulla piattaforma Sintel sul sito <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdato/sintelSearch.xhtml> nonché sul sito del Comune di Milano <https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca>

La documentazione di gara comprende:

- capitolato informativo per l'utilizzo della metodologia BIM di cui all'articolo 1, comma 8, dell'Allegato I.9 al codice;
- schema di offerta di gestione informativa (oGIBIM).

**La documentazione di gara è comprensiva della DGUE Request in formato xml generata dalla Stazione Appaltante tramite la funzionalità DGUE disponibile nel modulo MIAP in SINTEL. Gli operatori economici potranno creare la DGUEResponse e caricare il file DGUE Response sia in formato xml sia in formato pdf (digitalmente sottoscritto) in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara, secondo le indicazioni fornite nel manuale "E-DGUE-CREAZIONE RESPONSE, disponibile nella libreria documentale di SINTEL e nella documentazione di gara.**

### **SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

## **REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara.

## **REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

## **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

### **a) Requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

c) Per il/i professionista/i esecutore/i della prestazione oggetto del presente appalto è richiesto il possesso dei seguenti **titoli abilitativi**:

- **possesso di Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscrizione al relativo albo professionale.** Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- **possesso della Certificazione BIM ai sensi della norma UNI 11337-7:2018**

## **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

a) Possesso di un **fatturato globale almeno pari a € 644.225,46 (IVA ESCLUSA)**, per servizi di architettura e ingegneria, maturato **nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

## **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE**

b) Aver svolto con buon esito, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, **contratti per servizi di rilievo su edifici e manufatti di interesse storico e artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004** per un importo almeno pari a **€ 644.225,46** con esclusione dell'IVA.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso il certificato di regolare esecuzione del servizio o documentazione equipollente e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

## **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lettere a) - g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un **giovane professionista** ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

### **Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al titolo di studio, all'iscrizione all'Albo e la certificazione BIM sono posseduti dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **Requisiti di capacità tecnico professionale**

Il requisito dei precedenti contratti svolti deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi di rilievo svolti su edifici e manufatti di interesse storico e artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004.

## **INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA E DEI GEIE**

### **Requisiti di idoneità professionale**

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.



Il requisito relativo al titolo di studio, all'iscrizione all'Albo e la certificazione BIM sono posseduti dai professionisti incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

### **AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo quanto previsto dall'art. 104 comma 12 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

### **Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato al paragrafo "Termine di ricezione e data di apertura delle offerte" a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 "Piattaforma telematica di negoziazione".

Per la capacità di ogni singolo file a disposizione di ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta e per la tipologia di file che accetta la Piattaforma si rimanda a quanto previsto dalle **"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"**.

### **Regole per la presentazione dell'offerta**

L'"OFFERTA" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di operatori economici/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:**

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra indicato entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 21/07/2025 a pena d'irricevibilità**.

L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

L'apertura delle buste telematiche avverrà alla presenza del solo seggio di gara nella seduta che si terrà a partire **dalle ore 09:00 del giorno 22/07/2025** - presso una sala del Comune di Milano, in via Durando 38/A, Milano.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

#### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dalla lettera a) alla lettera o).

La documentazione sottoindicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere **firmata digitalmente**.

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante, nonché i certificati previsti dai successivi punti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3 lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 66, comma 1, lettere a) - g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**La domanda di partecipazione** deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare **la domanda di partecipazione**, come di seguito dettagliato, con l'indicazione del numero, dell'oggetto e dell'importo dell'appalto, del numero di telefono, della PEC, della partita IVA e/o codice fiscale, del domicilio fiscale, della matricola aziendale e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del CCNL impiegato, del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA).

Nella **domanda di partecipazione** il concorrente **chiede di essere ammesso alla gara** e presenta le seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali;
- b) **i consorzi di cui all'art. 66 comma 1 lettera a) del Codice**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente con l'indicazione della/e consorziata/e per cui concorre;
- c) **i consorzi di cui di cui all'art. 66 comma 1 lett. g) del Codice**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente con l'indicazione della/e consorziata/e per cui concorre. Qualora il consorziato designato sia a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lett. g) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- d) **il libero professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti, compreso il giovane professionista se associato**, dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti:
  1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di

partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza incompatibilità territoriale;
4. l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione della Giunta Comunale n. 1369/2021 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto;
6. in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;
7. di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;
8. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del Codice dei Contratti.

e) **le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti e le consorziate da essi indicate** dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:

1. l'impegno ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione della Giunta Comunale n. 1369/2021 e di impegnarsi, in caso di

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto.

7. **le società di professionisti** di cui all'art. 66 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 35 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti.
8. **le società di ingegneria**, di cui all'art. 66 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 36 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti.
9. **i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria** di cui all'art. 66 comma 2 lett. g) del Codice dei contratti dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti che i requisiti di cui ai precedenti punti 7) e 8) sono posseduti dai consorziati;
10. in relazione al presente incarico, di non svolgere attività libero professionale confliggente con il Comune di Milano, in particolare di non esercitare direttamente tale attività in cause civili, penali, amministrative o di altro genere, avanti qualsiasi autorità Giurisdizionale di ogni ordine e grado o collegio arbitrale contro il Comune di Milano, e di non far parte di associazioni professionali che vengano a trovarsi nella stessa situazione;
11. ☐ di essere l'unico titolare effettivo della società/operatore economico  
☐ che non esiste un titolare effettivo dell'operatore economico (N.B. in tal caso deve essere specificata espressamente la motivazione, impresa quotata/impresa ad azionariato diffuso/ecc);

**oppure**

- ☐ di essere titolare effettivo dell'operatore economico unitamente a .....  
☐ di non essere il titolare effettivo

Per queste due ultime opzioni il concorrente riporta i dati del/i titolare/i effettivo/i ovvero del/i contitolare/i ed allega copia dei documenti di identità del rappresentante legale e dei titolari effettivi, riportandone gli estremi.

12. di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara;
13. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, come previsto dall'art. 35, comma 5 bis, del Codice dei Contratti.

f) **le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti e le consorziate da essi indicate** dovranno indicare:

1. il/i professionista/i che svolgerà/svolgeranno la prestazione.

g) **il libero professionista singolo o associato, la/le persona/e fisica/che esecutore/esecutrici della prestazione indicata/i dalle società di professionisti, dalle società d'ingegneria, dagli studi associati, dai consorzi, dalle consorziate da essi indicate** dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

1. l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto;
2. l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 94 del Codice dei contratti;
3. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 34 dell'allegato II.12 e precisamente:
  - il possesso del titolo di studio;
  - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
4. il possesso della Certificazione BIM in corso di validità ai sensi della norma UNI 11337-7:2018;
5. di aver preso visione dell'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara.

h) **il libero professionista singolo o associato, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi di cui all'art. 66 comma 1 del Codice dei contratti** dovrà/dovranno presentare:

1. dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un fatturato globale di almeno € 644.225,46 IVA esclusa per servizi di architettura e ingegneria nei migliori tre esercizi degli ultimi

cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. (2019/2020/2021/2022/2023);

2. dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto con buon esito, per committenti pubblici o privati, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (**giugno 2014 – maggio 2025**), contratti per servizi di rilievo su edifici e manufatti di interesse storico e artistico soggetti a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004, per un importo almeno pari a € **644.225,46** con esclusione dell’IVA.

Tale dichiarazione deve contenere, per ognuno dei servizi, l’indicazione del committente, del soggetto che ha svolto il servizio, dell’importo e del periodo di esecuzione.

- i) dichiarazione del libero professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti - compreso il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, se associato - del legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi di cui all’art. 66 comma 1 del Codice dei contratti e delle consorziate da essi indicate con la quale dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate agli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui agli artt. 94 comma 6 e 95 comma 2 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali. La presente dichiarazione è resa tramite la DGUE response, da caricare in Sintel in formato xml e in formato PDF, come specificato a pag. 4 del presente disciplinare di gara.**
- j) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell’iscrizione (numero e data), e dell’oggetto sociale dell’operatore economico, che deve risultare coerente con l’oggetto della gara, **ovvero nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.,** separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l’organismo non è tenuto all’iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all’iscrizione), la proprietà, l’indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l’oggetto sociale dell’operatore economico risulta coerente con l’oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, producendo, nel contempo, copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

**k) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L’operatore economico ausiliario rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell’offerta tecnica.

L’operatore economico ausiliario dovrà inoltre presentare:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;



c) **in caso di avvalimento per migliorare offerta**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara/alle gare in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 66 del Codice dei contratti ovvero dichiarazione, corredata da adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe gli operatori economici ad uno stesso centro decisionale;

d) Patto di integrità di cui al punto n) del presente disciplinare.

#### l) **GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **2%** dell'importo complessivo del servizio e precisamente di importo pari ad **€ 12.884,51**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del contraente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente:

- con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente mediante accredito sul c/c IBAN: IT15V0306901783100000300001 BANCA INTESA SANPAOLO SPA - Tesoreria del Comune di Milano, avendo cura di indicare come causale: il numero di gara, il CIG / deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del deposito/Area Gare Opere Pubbliche;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

**L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) - g) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 360 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- h) **essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente bando di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutti gli operatori economici retisti che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lett. a) - g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccoli e medi operatori economici e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccoli e medi operatori economici. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi.
- UNI EN ISO 9001
  - UNI/PdR 125
  - UNI/ PdR 74

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una degli operatori economici retisti che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettere a) - g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

m) I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara".

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

n) **Patto di integrità** sottoscritto dal libero professionista singolo o associato, dal giovane professionista se associato, dal legale rappresentante degli studi associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e dei consorzi come da modello allegato al presente disciplinare. Il patto di integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario.

o) Nel caso di ricorso al R.T.P., la **dichiarazione di partecipazione in raggruppamento** deve essere sottoscritta dal libero professionista, da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati con l'indicazione dell'operatore economico mandatario e delle quote di partecipazione e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art 68 comma 1 del Codice Appalti) e che, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell'appalto, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di professionisti dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'operatore economico mandatario;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dell'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lettera f) del Codice, **dalla dichiarazione dovrà inoltre risultare la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 39 All. II.12 al Codice dei contratti) con l'indicazione del nominativo, della data di abilitazione, del numero di iscrizione all'albo professionale e della posizione nel raggruppamento.**

È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo R.T.P.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell'operatore economico, quest'ultimo dovrà presentare copia della procura.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato dalla lettera a) alla lettera j), lettere n) e o), il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **cinque giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **OFFERTA TECNICA**

### **Il concorrente dovrà rimettere l'offerta tecnica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.**

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena l'esclusione** nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa né nella "busta telematica" contenente l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve riportare il numero e l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 66 comma 1 lett. a) - g) del Codice l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto o) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'offerta tecnica dovrà essere **redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione MOT (Modulo Offerta Tecnica)**, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

**Pena l'esclusione** nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata secondo quanto indicato al paragrafo "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE" del presente disciplinare e contenere la documentazione ivi prevista.

**In caso di avvalimento premiale, a pena di esclusione, dovrà essere inserito nell'offerta tecnica il contratto di avvalimento.**

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Nel caso in cui non sia prodotta alcuna dichiarazione, tutte le parti dell'offerta si riterranno accessibili. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

## **OFFERTA ECONOMICA**

**Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.**

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena l'esclusione** nella "busta telematica" contenente l'offerta economica e non nella "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa né nella "busta telematica" contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica deve riportare il numero, l'oggetto, l'importo dell'appalto nonché il nominativo dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 66 comma 1 lett. a) - g) del Codice l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorziati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto o) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo "offerta economica", l'operatore economico deve, **pena l'esclusione**, indicare:

- a) la percentuale di ribasso offerta rispetto all'importo a base di gara, in cifre. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

Non sono ammesse offerte a rialzo.

## **TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA**

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 360 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 17, comma 4 del Codice dei contratti.)

## FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio.

## ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice dei Contratti e del relativo allegato II.14 art. 33, l'anticipazione del prezzo non è prevista.

## CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti criteri con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento

### OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica non deve contenere, **a pena di nullità**, alcun riferimento economico.

L'attribuzione dei punteggi relativamente all'offerta tecnica sarà effettuata applicando la presente formula:

$$P_i = \sum_{j=1}^n [W_j * V(a)_i]$$

dove:

$P_i$  = punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, ove previsto.

### TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA

Codice Criterio / Elemento di valutazione	Criterio di valutazione	Punti massimi assegnabili 70
<b>A</b>	<b>ADEGUATEZZA DEI PRECEDENTI SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI</b>	<b>35</b>
A.1	Servizi di rilevazione svolti nell'ultimo quinquennio	20
A.2	Esperienza della struttura organizzativa	15
<b>B</b>	<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>	<b>29</b>
B.1	Modalità di espletamento del servizio	15
B.2	Caratteristiche dell'Offerta di Gestione Informativa	14

<b>C</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI</b>	<b>3</b>
C.1	Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)	3
<b>D</b>	<b>OBIETTIVI DI PARITÀ</b>	<b>3</b>
D.1	Possesso della certificazione UNI/PDR 125:2022 “PARITÀ DI GENERE”	3

Il Comune di Milano si pone l’obiettivo di approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali per alcuni beni afferenti alla Direzione Tecnica e Arredo Urbano, tra cui il più urgente risulta essere l’articolato complesso immobiliare costituito dalla Galleria Vittorio Emanuele II, il cui stato di conservazione è prioritario per l’Amministrazione pubblica.

Il miglioramento nella conoscenza del proprio patrimonio ha come scopo quello di agevolare sia la gestione dell’edificio a livello di *facility management* che le attività di programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria, e di eventuali interventi innovativi o strutturali in ambito straordinario attraverso strumenti di rilievo e modellazione HBIM.

In relazione alla qualità dei servizi oggetto dell’appalto si intende premiare l’adeguatezza, le capacità e le modalità con cui l’operatore economico intende raggiungere ed ottimizzare tale obiettivo dell’Amministrazione.

**A. CRITERIO “ADEGUATEZZA DEI PRECEDENTI SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI” (PUNTEGGIO da 0 a 35)**

I sub criteri che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi sono i seguenti, con i relativi punteggi:

**A.1 SUB CRITERIO “SERVIZI DI RILEVAZIONE SVOLTI NELL’ULTIMO QUINQUENNIO” (PUNTEGGIO da 0 a 20)**

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire che l’esecuzione del servizio sia svolto da soggetti in possesso di know-how in materia di rilevazione e restituzione grafica con metodologie B.I.M. in particolare di contesti storici.

L’Operatore Economico dovrà presentare una **relazione** costituita complessivamente da un massimo di **10** facciate in formato A4, che espliciti in maniera descrittiva le precedenti esperienze analoghe al servizio oggetto dell’appalto, svolte positivamente nell’ultimo quinquennio.

Il concorrente presenterà i servizi che ritiene significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, quali rilievi laser scanner 3D funzionali alla rappresentazione dettagliata dello stato di fatto dei Beni, rilievi fotogrammetrici 3D per la ricostruzione tridimensionale della forma degli oggetti, rilievi fotografici dei manufatti costituenti archivi digitali informativi, rilievi geometrici multidisciplinari e architettonici per la rappresentazione planivolumetrica dei Beni, rilievi tecnologici, materici e del degrado dei materiali, rilievi strutturali e dei quadri fessurativi, rilievi impiantistici informativi comprensivi della restituzione dei modelli informativi con metodologie B.I.M.

Ad ogni scheda dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione dei servizi sopraindicati.

I certificati di regolare esecuzione dovranno essere rilasciati dai committenti pubblici o privati in data antecedente alla presentazione dell'offerta. Dal certificato di regolare esecuzione di ogni servizio dovrà risultare il committente, il soggetto che ha eseguito il servizio, l'oggetto, l'importo e il periodo di svolgimento del servizio e la buona esecuzione dello stesso.

Saranno valutati esclusivamente i servizi corredati dal certificato di regolare esecuzione del servizio contenenti i dati sopra riportati o da documentazione equipollente da cui risultino il committente, il soggetto che ha eseguito il servizio, l'oggetto, l'importo e il periodo di svolgimento del servizio e la buona esecuzione dello stesso.

In caso di prestazioni effettuate in RTP, dalla documentazione presentata dovrà risultare la specifica prestazione svolta dall'operatore economico partecipante al RTP e il relativo importo; in assenza di tale specifica il servizio non verrà preso in considerazione.

Non sarà valutata documentazione ulteriore rispetto alla sopra indicata relazione e alle attestazioni di buon esito dei servizi svolti, anche se allegata sotto forma di schemi grafici, elaborati, o documenti comunque denominati.

#### **Attribuzione del punteggio P<sub>A.1</sub>**

Con riferimento al presente sub-criterio la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi desunti dalla documentazione presentata dal concorrente:

- la conoscenza della metodologia B.I.M./HBIM;
- l'esperienza nell'ambito dei Beni Culturali;
- la metodologia operativa utilizzata per la gestione delle interferenze, durante i rilievi, nelle fasi di esecuzione;
- l'approccio metodologico utilizzato;
- la metodologia utilizzata nella risoluzione delle interferenze dei modelli informativi BIM;
- la completezza e la contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- la chiarezza espositiva della relazione e la maggiore capacità di sintesi.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al presente criterio, il coefficiente V(a)<sub>i</sub> è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7



BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 20.

#### **A.2 CRITERIO “ESPERIENZA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA” (PUNTEGGIO da 0 a 15)**

La Stazione Appaltante ha individuato per l'esecuzione dei servizi, come meglio specificato nel Capitolato Informativo allegato al C.S.A., i seguenti soggetti: BIM Manager, CDE Manager e BIM Coordinator.

Nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato il concorrente potrà proporre una struttura composta da figure professionali altamente qualificate a livello di esperienza e formazione con l'obiettivo di avere delle figure apicali con un ampio bagaglio di conoscenze in tema di servizi di rilievo e modellazione con strumenti e tecnologie avanzate.

L'offerente dovrà presentare, per ogni figura professionale della struttura organizzativa proposta, **una scheda** contenente le seguenti informazioni:

- a) nome e cognome del Professionista;
- b) posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc.);
- c) qualifica professionale;
- d) **due esperienze ritenute più significative svolte con buon esito in appalti pubblici e commesse private nel medesimo ruolo professionale che verrà ricoperto nell'esecuzione del presente appalto**, specificando il committente, l'oggetto della prestazione e la tipologia di servizio svolto con indicazione dell'importo del servizio;
- e) formazione specifica ottenuta a seguito della frequentazione di corsi certificati attinenti al ruolo professionale ricoperto per l'esecuzione del servizio.

Per ogni figura professionale proposta la scheda dovrà essere costituita complessivamente da un massimo di 4 facciate in formato A4.

Ad ogni scheda dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione dei due servizi e gli attestati di frequenza ai corsi di formazione indicati.

I certificati di regolare esecuzione dovranno essere rilasciati dai committenti pubblici o privati in data antecedente alla presentazione dell'offerta. Dal certificato di regolare esecuzione di ogni servizio dovrà risultare il committente, il soggetto che ha eseguito il servizio, l'oggetto, l'importo e il periodo di svolgimento del servizio e la buona esecuzione dello stesso.

Saranno valutati esclusivamente i servizi corredati dal certificato di regolare esecuzione del servizio contenenti i dati sopra riportati o da documentazione equipollente da cui risultino il committente, il soggetto che ha eseguito il servizio, l'oggetto, l'importo e il periodo di svolgimento del servizio e la buona esecuzione dello stesso.

In caso di prestazioni effettuate in RTP, dalla documentazione presentata dovrà risultare la specifica prestazione svolta dall'operatore economico partecipante al RTP e il relativo importo; in assenza di tale specifica il servizio non verrà preso in considerazione.

Non sarà valutata documentazione ulteriore rispetto alle sopraindicate schede, attestazioni di buon esito dei servizi svolti e attestazioni di frequenza ai corsi di formazione, anche se allegata sotto forma di schemi grafici, elaborati, curriculum o documenti comunque denominati.

### **Attribuzione del punteggio P<sub>A.2</sub>**

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione delle figure professionali offerte per l'esecuzione del servizio in base ai seguenti elementi:

- rilevanza in relazione all'importo del servizio delle esperienze professionali nel medesimo ruolo che verrà rivestito nel presente Appalto;
- specializzazione dei singoli professionisti in relazione alle competenze maturate;
- valutazione complessiva della struttura proposta sulla base delle competenze di ciascun soggetto;
- chiarezza espositiva delle relazioni e capacità di sintesi.

Ogni relazione deve essere sottoscritta dal professionista e dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

**L'Operatore Economico dovrà garantire, in ogni momento, la possibilità di sostituzione dei professionisti che stanno svolgendo le prestazioni richieste, in caso di sopravvenute impossibilità per cause di forza maggiore o nel caso di manchevolezze professionali.**

**L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di richiedere, per motivate ragioni, la sostituzione di uno o più dei professionisti impiegati.**

**I membri sostitutivi dovranno avere i medesimi requisiti del professionista titolare. Qualora fosse necessaria da parte dell'Operatore Economico la sostituzione di un professionista, lo stesso dovrà esporne i motivi e proporre un sostituto di profilo uguale o superiore al sostituito.**

**Ogni sostituzione di personale dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante.**

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al presente sub criterio, il coefficiente V(a)<sub>i</sub> è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 15.

**B. CRITERIO “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA” (PUNTEGGIO da 0 a 29)**

**B.1 SUB CRITERIO “MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO” (PUNTEGGIO da 0 a 15)**

L’offerente dovrà presentare **una relazione tecnica**, costituita complessivamente da un massimo di **10** facciate in formato A4, che espliciti, in maniera descrittiva il servizio oggetto di valutazione, le modalità con cui sarà svolta la prestazione, nonché l’organizzazione che intende adottare per ottemperare ai contenuti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.

L’obiettivo dell’Amministrazione è infatti quello di garantire le migliori performance possibili in relazione ai tempi di espletamento delle prestazioni richieste.

La relazione tecnica deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** priva di qualsiasi riferimento di carattere economico.

**Attribuzione del punteggio P<sub>B.1</sub>**

Con riferimento al presente sub criterio la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione relativa alle modalità di svolgimento del servizio dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa previste nell’offerta siano coerenti fra loro e, pertanto, offrano un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione delle prestazioni.

Sarà, altresì, considerata migliore quella relazione che illustri in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

- a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano il servizio;
- b) la completezza e la contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- c) le modalità di esecuzione del servizio con riguardo alle modalità di interazione/integrazione con la committenza, nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
- d) la coerente ampiezza e competenza del numero delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio;
- e) le metodologie operative proposte per la gestione delle interferenze nelle fasi di esecuzione dei rilievi nel centro storico ed all’interno di un complesso edificio monumentale;
- f) le tecnologie e gli strumenti proposti, anche in ottica di minimizzazione dell’invasività sull’edificio;
- g) le tecnologie avanzate proposte per garantire precisione nel rilievo;
- h) le metodologie operative che minimizzano l’impatto sul sito storico;
- i) l’innovatività delle tecniche rispetto alle pratiche standard di settore;
- j) i vantaggi attesi in termini di accuratezza dei dati;
- k) le metodologie di monitoraggio, di controllo e di verifica del rilievo e di dati raccolti
- l) la chiarezza espositiva della relazione e la maggiore capacità di sintesi.

La relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al presente sub criterio, il coefficiente V(a)<sub>i</sub> è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 15.

## **B.2 SUB CRITERIO “CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA” (PUNTEGGIO da 0 a 14)**

L'offerente dovrà presentare la **propria offerta di Gestione Informativa (oGI)**, compilata come da modello allegato in tutte le sue parti senza modificarne la struttura e rispettando il limite massimo di **40 facciate A4**, seguendo le indicazioni presenti in ciascun paragrafo, che dovrà descrivere come l'Operatore Economico intende garantire, ed eventualmente approfondire e ampliare, quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel proprio Capitolato Informativo.

L'obiettivo dell'oGI dovrà essere quello di pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la gestione del processo informativo da parte dell'Operatore Economico.

Il documento deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** privo di qualsiasi riferimento di carattere economico.

### **Attribuzione del punteggio P<sub>B.2</sub>**

Con riferimento al presente sub criterio la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti elementi:

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale l'oGI dimostri:

- a) qualità e rispondenza dell'offerta di gestione informativa rispetto alle richieste del capitolato informativo;
- b) le migliori caratteristiche tecniche e prestazionali delle infrastrutture hardware e software;
- c) un adeguato ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat – AF);
- d) un appropriato sistema di qualificazione e denominazione degli oggetti, le modalità di

- inserimento e/o i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti all'interno del modello stesso;
- e) adeguatezza delle informazioni sui livelli della WBS;
  - f) livelli di Sviluppo (LOD) e Livelli di Informazione (LOI) adeguati o superiori a quanto richiesto nel C.I.;
  - g) adeguate specifiche metodologie per edifici storici (approccio HBIM), analisi stratigrafica Digitale, mappatura delle patologie edilizie;
  - h) adeguata strutturazione dei modelli disciplinari;
  - i) la qualità della procedura di validazione che intende utilizzare per i modelli, gli oggetti e gli elaborati;
  - j) come intende svolgere l'analisi, quale software intende utilizzare e le modalità di risoluzione delle interferenze nella gestione del modello B.I.M.;
  - k) la matrice di corrispondenza in cui sono specificati i modelli che saranno messi in relazione e le eventuali tolleranze.

L' Ogi deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore. Se è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Il superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporta la non valutazione di quanto prodotto in eccedenza.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al presente sub criterio, il coefficiente V(a)i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

<b>SCALA DI VALUTAZIONE</b>	
<b>VALUTAZIONE</b>	<b>COEFFICIENTE</b>
NON VALUTABILE	0
INSUFFICIENTE	0,3
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 14.

### **C. CRITERIO “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” (PUNTEGGIO da 0 a 3)**

Il Decreto 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” definisce i criteri premianti per l'affidamento del servizio di progettazione.

### **C.1 SUB CRITERIO “VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)” (PUNTEGGIO da 0 a 3):**

È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) come previsto dall’art. 2.7.4 del Decreto 23 giugno 2022.

L’operatore economico presenta un’attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.

#### **Attribuzione del punteggio P<sub>C.1</sub>**

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il punteggio totale pari a 3 punti in caso di presentazione dell’attestazione di conformità di cui sopra.

In caso di partecipazione in RTP o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione da uno qualunque dei componenti del RTP /dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

### **D. CRITERIO “OBIETTIVI DI PARITÀ” (PUNTEGGIO DA 0 A 3)**

L’art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 prevede che nei bandi di gara siano indicati, come requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere.

#### **D.1 SUB CRITERIO “POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE UNI/PDR 125:2022 - PARITÀ DI GENERE” (PUNTEGGIO 0 oppure 3):**

Il concorrente può presentare la certificazione di adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso di certificazione di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022 in corso di validità.

#### **Attribuzione del punteggio P<sub>D.1</sub>**

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice assegnerà il punteggio totale pari a 3 punti in caso di presentazione di copia della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 e PdR UNI 125:2022.

In caso di partecipazione in RTP o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di possesso della certificazione da uno qualunque dei componenti del RTP /dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

### **SOGLIA MINIMA**

L’operatore economico che non avrà totalizzato almeno **42** punti nel punteggio ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti ai sub criteri A.1 A.2 B.2 C.1 D.1. dell’offerta tecnica sarà escluso dalla

gara e pertanto la Stazione Appaltante non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si precisa che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina e indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto. Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti la suddetta documentazione con un numero di facciate superiore a quelle massime consentite la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni, prenderà in considerazione il numero massimo consentito. Si precisa infine che, qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale due facciate formato A4.

**Il concorrente si impegna a rispettare quanto indicato nell'offerta tecnica in sede di esecuzione.**

La mancata osservanza di quanto offerto in sede di gara, in tutto o in parte, costituirà un grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

#### **OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 30)**

##### **E. CRITERIO “RIBASSO PERCENTUALE UNICO” (PUNTEGGIO DA 0 A 30)**

L'offerta dovrà indicare il ribasso percentuale in cifra, da applicare all'importo soggetto a ribasso pari al 35% dell'importo totale del servizio.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo di calcolo di natura non lineare, secondo la seguente formula:

Se  $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} * X$$

Se  $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

$PE_i$  = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

$R_i$  = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

$R_{med}$  = media ribassi offerti;

$\alpha$  = coefficiente = 0,3;

$X = 30$

#### **TABELLA DI SINTESI COMPLESSIVA**

	<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b><u>MAX 70 PUNTI</u></b>
<b>A</b>	<b>ADEGUATEZZA DEI PRECEDENTI SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI</b>	<b>DA 0 A 35</b>
<b>B</b>	<b>CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA</b>	<b>DA 0 A 29</b>
<b>C</b>	<b>CRITERI AMBIENTALI MINIMI</b>	<b>DA 0 A 3</b>
<b>D</b>	<b>OBIETTIVI DI PARITA'</b>	<b>DA 0 A 3</b>
	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b><u>MAX 30 PUNTI</u></b>
<b>E</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE UNICO</b>	<b>DA 0 A 30 PUNTI</b>
<b><u>PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO</u></b>		<b><u>100 PUNTI</u></b>

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

### **COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

#### **Per l'aggiudicazione dell'appalto sarà seguita la seguente procedura:**

**La Stazione Appaltante provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 107 comma 3 del codice dei contratti.**

**La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica della idoneità degli offerenti e alla valutazione delle offerte.**

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza, si procederà come segue:

- la commissione di gara, in seduta, procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, con riserva di procedere successivamente alla verifica della documentazione.
- La Commissione di Gara, in seduta, procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. L'offerta tecnica dei concorrenti sarà trasmessa alla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti.
- La Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione in base ai criteri e ai parametri sopraindicati.
- Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati in seduta dalla Commissione di Gara ai concorrenti.
- Si procederà quindi in seduta all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e infine la Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.



- f) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta unitamente alla graduatoria finale.
- g) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare; il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
Il RUP richiederà per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.  
Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.  
Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate tramite la piattaforma Sintel.
- h) L'individuazione del migliore offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse, effettuata secondo le modalità sopra indicate.  
**L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalie/di congruità di più offerte.**  
Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.
- i) Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati in seduta dalla Commissione di gara che procederà ad individuare, sulla base della graduatoria, il miglior offerente - qualora abbia effettuato contemporaneamente la verifica dell'idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte - a formulare la proposta di aggiudicazione nei confronti dello stesso.
- j) La commissione di gara procede nei confronti del primo operatore economico in graduatoria a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare **qualora non abbia effettuato contemporaneamente la verifica della idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte**; la commissione di gara, al ricorrere dei presupposti provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni; è fatta salva la facoltà di eventuale verifica nei confronti degli altri concorrenti.  
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
All'esito positivo delle verifiche, la commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione nei confronti del miglior offerente.
- k) La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

## AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda da Consip, dal Centro Aggregatore Regionale, dalla Città Metropolitana di Milano o dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi troveranno applicazione le previsioni di cui all'art. 99, comma 3-bis del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

**La garanzia definitiva dovrà essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Con riferimento all'art. 58 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per le caratteristiche del servizio e per garantire efficienza delle prestazioni non è possibile la suddivisione in lotti.
- b) Con avviso sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it) (percorso: <https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca-Bandi> chiusi) si darà comunicazione, un giorno prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
- d) L'accesso agli atti della procedura avviene ai sensi dell'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.
- e) Ai sensi dell'art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, in fase di esecuzione delle prestazioni l'operatore economico deve disporre della polizza di responsabilità civile professionale, comprensiva della responsabilità civile verso terzi. Copia della predetta Polizza Assicurativa dovrà essere consegnata al RUP anticipatamente all'avvio delle prestazioni.  
Si richiamano altresì gli obblighi dell'operatore economico di cui all'art. 5.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
- g) gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- h) **La verifica del possesso dei requisiti generali e speciali avviene attraverso la consultazione del FVOE secondo quanto previsto dalla delibera Anac n. 262 del 20/06/2023.**  
**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo decreto.**
- i) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.
- j) l'Ente Appaltante, in caso di mancata consegna della polizza di cui all'art. 117 del Codice dei contratti, procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione all'ANAC.
- k) I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge.
- l) Ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; **l'operatore economico si obbliga, altresì, ad effettuare le comunicazioni previste dall'art 1.6 comma 6 del CSA in materia di whistleblowing, comunicazioni da comprovare all'atto del primo pagamento in acconto utile (art 4.2 comma 2 del CSA).**
- m) I dati raccolti saranno trattati, quanto previsto dall'Informativa Privacy allegata al presente disciplinare di gara.
- n) L'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. I ricorsi dovranno essere notificati presso l'Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano.

Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Massimiliano Papetti della DIREZIONE TECNICA.

Responsabile della fase di affidamento è il Direttore dell'Area Gare Opere Pubbliche, dott.ssa Cosetta Fostini.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti fino al **nono giorno** antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione "documentazione di gara" della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito del Comune di Milano [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it) (percorso: percorso: [https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca-Bandi aperti](https://servizi.comune.milano.it/web/guest/ricerca-bandi-gara/-/SERVWEB/ricerca-Bandi%20aperti)). L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il **sesto giorno** antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Data trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici: 11/06/2025.

In pubblicazione sul sito web [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) e sul sito web [www.comune.milano.it](http://www.comune.milano.it)

IL DIRETTORE DI AREA  
Dott.ssa Cosetta Fostini

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI  
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.

**Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano – Direzione Centrale Unica Appalti - Area Gare Opere Pubbliche, sita in via G. Durando 38/A– 20158 Milano  
Indirizzo PEC: [garecontratti@pec.comune.milano.it](mailto:garecontratti@pec.comune.milano.it).

**Data Protection Officer (DPO)**

Il Comune di Milano ha nominato un proprio Responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato all'indirizzo e-mail: [dpo@comune.milano.it](mailto:dpo@comune.milano.it).

**Finalità**

Il trattamento dei dati è finalizzato all'iscrizione nell'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Milano, all'espletamento della procedura di gara e alla successiva stipulazione del contratto.

**Base giuridica**

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare:

- dall'art. 6 – par. 1 lett. b), c) e e) del Regolamento UE n. 2016/679:
  - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  - c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- dall'art. 10 del Regolamento UE n. 2016/679 in combinato disposto con l'art. 2octies del D.Lgs. 196/2003;
- dal Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 36/2023;
- dal Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione - D.Lgs. 159/2011.

**Tipologie dei dati trattati**

La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, l'espletamento della procedura di gara e la stipulazione del contratto prevedono la raccolta dei seguenti dati personali:

- dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale ecc.)

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI  
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

- dati di contatto (telefono, indirizzo e-mail: posta ordinaria o PEC, ecc.)
- dati giudiziari
- dati economico/finanziari

**Fonte da cui originano i dati personali**

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento potranno anche essere ottenuti dalle pertinenti banche dati cui l'Amministrazione ha accesso per l'espletamento dei controlli previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Casellario Giudiziale, Registro delle Imprese, Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

**Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

**Natura del trattamento**

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all'iscrizione nell'Elenco di Operatori Economici del Comune di Milano, alla partecipazione alla procedura di gara e alla stipulazione del contratto.

**Comunicazione e diffusione**

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi espressamente previsti dalla legge.

**Categorie di destinatari dei dati**

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate, impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno altresì trattati dalla Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro, 52 – 40127 – Bologna – in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ai fini della conservazione dei documenti informatici presso il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna (ParER).

**Conservazione dei dati**

I dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in merito alla conservazione dei documenti della Pubblica Amministrazione, nonché dal "Manuale gestione documenti Comune di Milano" - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1568 del 12 maggio 2011 e modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17 febbraio 2017.

**Trasferimento dati verso paesi terzi**

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all'esterno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.

**DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI  
AREA GARE OPERE PUBBLICHE**

**Diritti degli interessati**

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, la portabilità, l'aggiornamento se incompleti o erranei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:

- Comune di Milano in qualità di Titolare, via G. Durando 38/A, 20158 Milano - Direzione Centrale Unica Appalti/Area Gare Opere Pubbliche - al seguente indirizzo PEC: [garecontratti@pec.comune.milano.it](mailto:garecontratti@pec.comune.milano.it).

oppure

- Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - "DPO") raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@comune.milano.it](mailto:dpo@comune.milano.it).

**Diritto di reclamo**

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

**Modifiche**

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente Informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità agli interessati.

**Milano, 03/06/2024**

**IL DIRETTORE DI DIREZIONE E DIRETTORE DI AREA (*ad interim*)**

Dott.ssa Maria Lucia Grande